

3.675
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI



Originale
CONTRATTO DI LOCAZIONE

alloggi GESCAL costruiti ai sensi della Legge 14-2-63, n. 60 e
D.P.R. 11-10-1963, n. 1471

L'anno millenovecento settantaquattro il giorno dieci
del mese di giugno in Brindisi,
tra

1) - l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi,
in persona del suo Presidente pro tempore Sig.
Dr. Raffaele FISCHETTO nato a BRINDISI
il (in seguito più brevemente indicato
« Istituto » o « Locatore »);

e

2) - il Sig. ANCONA Carlo
nato a Fasano il 16. 4. 1926
(in seguito più brevemente indicato « locatario »).

PREMESSO :

— che il Signor ANCONA Carlo
risulta assegnatario di un alloggio costruito ai sensi della Legge
14-2-1963, n. 60 e D.P.R. 11-10-63 n. 1471, giusta lettera di comuni-
cazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. di Brindisi nu-
mero di prot. 8263 in data 8/5/1974;

CIO' PREMESSO è ritenuto parte integrante e sostanziale, si
conviene e si stipula quanto appresso:

l'Istituto Autonomo Case Popolari concede in locazione al Sig.
ANCONA Carlo che accetta
per sè ed in solido per i suoi eredi, nonchè per le persone a carico
con lui conviventi, ogni altro escluso, l'alloggio sito in Fasano
R. Muechiai via F. Roselli
contr. fabbr. B scala UNICA piano 1° int. 1

composto di n. cinque vani utili oltre gli accessori
(sette vani convenzionali)

alle seguenti condizioni:

ART. 1.

La durata del presente contratto è di anni 1140 mesi 12
con effetto dal 1-6-1974 al 1-6-1975
e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta
che potrà essere data da una delle parti contraenti, con preavviso da
darsi a mezzo raccomandata RR. almeno due mesi prima della sca-
denza.

ART. 2.

Il canone di locazione è stabilito in annue Lire 216.924
(Lire duecento sedici mila novecento ventiquattro da pagarsi
in rate mensili anticipate di Lire 18.078 (Lire dieciottomila
settecento settanta =) ciascuna, entro il 5 di
ogni mese, a mezzo versamento su c/c. postale n. 26/8006
intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi. L'importo in parola è comprensivo della quota per spese
di gestione, amministrazione e manutenzione ordinaria.

Inoltre il locatario corrisponderà all'Istituto, con le stesse moda-
lità di versamento stabilito per la pigione, una quota mensile per
servizi (canone acqua, contributo fognatura, illuminazione ~~e pulizia~~ ^{scale}
~~e per energia elettrica salvo canone~~ ^{e per energia elettrica salvo canone}
~~parti comuni, manutenzione~~ dell'impianto di riscaldamento centrale e
dell'ascensore, autoclave, forza motrice, ecc.) stabilita in Lire 1.200
(Lire milleduecento =) si dà esplicitamente atto
che la quota per i servizi è stata determinata in base ai costi attuali.
Pertanto, intervenendo aumenti nel costo dei singoli servizi, l'asse-
gnatario si obbliga a corrispondere all'Istituto le maggiori somme
richieste, dal mese successivo alla comunicazione.

La quota per eventuali spese di manutenzione straordinaria, verrà
determinata in base ai consuntivi delle spese effettivamente sostenute
secondo i criteri di ripartizione stabiliti dall'Istituto, fermo l'obbligo
del locatario di provvedere al pagamento nei termini e con le moda-
lità fissate nella comunicazione dell'addebito.

In merito all'eccedenza d'acqua si conviene che il locatario è
tenuto a rimborsare all'Istituto, mediante versamento nel C/C.
n. 26/658 oltre all'eccedenza risultante dal contatore di sottra-

zione installato nell'appartamento, anche la quota del maggior consumo risultante dalla differenza tra il contatore generale dell'E.A.A.P. installato nello stabile e la somma delle eccedenze risultante dai contatori di sottrazione. Tale maggiore consumo verrà riportato dall'Istituto con criterio equitativo fra gli inquilini interessati.

Decorsi otto giorni dalle singole scadenze, il mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo nella misura pattuita costituisce in mora il locatario, in ogni caso e qualunque ne sia la causa.

E' dovuto altresì al rimborso delle spese di esercizio dell'impianto di riscaldamento (ove esista), *che sarà condotto in out-gas-house* che saranno ripartite in proporzione al numero dei vani legali di ciascun alloggio.

ART. 3.

Per nessuna ragione il locatario potrà sospendere o ritardare il pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie.

Nel giudizio che sarà promosso dal locatore sia con la procedura ordinaria che con quella speciale dell'ingiunzione per il pagamento delle somme dovute, nonchè del giudizio di sfratto, il locatario non potrà opporre alcuna eccezione, domanda riconvenzionale o pendenza di lite, e neppure potrà promuovere separato giudizio contro il locatore se prima non dimostri di essere in regola con i pagamenti.

La prova dei pagamenti non può essere data che mediante esibizione delle quietanze dei versamenti eseguiti sui bollettini di c/c. postale.

ART. 4.

L'alloggio dato in locazione è destinato ad esclusivo uso di abitazione del locatario e della sua famiglia. Il locatario non potrà variarne la destinazione nè parzialmente nè totalmente.

E' tuttavia consentito l'esercizio della attività che abitualmente vengono svolte a domicilio o nell'ambito familiare, salvo che l'Istituto locatore a suo insindacabile giudizio non opponga specifico divieto.

ART. 5.

L'assegnatario dichiara di aver visitato l'alloggio assegnatogli e di averlo trovato in buone condizioni di manutenzione ed idoneo all'uso convenuto, di prenderne la consegna, ad ogni effetto di legge, con il ritiro delle chiavi, e si obbliga a riconsegnarlo nelle stesse condizioni alla cessione del rapporto locativo.

Alla fine della locazione sarà redatto apposito verbale per la riconsegna dell'alloggio. Qualora il locatario desideri intervenire alle operazioni di riconsegna, dovrà comunicare per iscritto all'Istituto,



con preavviso di 15 giorni, il giorno effettivo di rilascio, in mancanza, il locatario s'intenderà avere accettato inoppugnabilmente la ricognizione fatta dall'Ente.

ART. 6.

Nel caso in cui il locatario non occupi l'alloggio con la sua famiglia in modo permanente nei tre mesi successivi all'inizio della locazione, e successivamente trascuri di abitarla in modo permanente per altri tre mesi, sarà applicata nei suoi confronti la decadenza dell'assegnazione.

La mancata occupazione ed abitazione dell'alloggio è riferita alle persone e non solo alla casa dell'assegnatario.

ART. 7.

L'alloggio è fornito dell'impianto elettrico, portalampade ed interruttori. Il contratto per ottenere la fornitura elettrica ed il pagamento dell'importo del relativo canone restano a carico del locatario.

ART. 8.

E' rigorosamente vietato cedere a qualunque titolo il contratto di locazione o sublocare anche in parte i locali affittati, con o senza mobilia, a titolo oneroso o gratuito.

ART. 9.

L'Istituto resta espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni, prevedibili, ed imprevedibili a persone ed a cose, causato da difetto nella costruzione degli immobili e nella fornitura degli impianti e degli apparecchi installati, dei quali danni non siano responsabili le ditte costruttrici e fornitrici ai sensi di legge.

Il locatario esonera espressamente l'Istituto da ogni responsabilità per i danni, diretti o indiretti, che potranno pervenire a lui o allo stabile o all'alloggio, da fatti, omissioni o colpe degli altri inquilini e di terzi in genere, egli risponde però di tutti i deterioramenti e danni prodotti per colpa sua o dei suoi familiari o dipendenti, sia all'alloggio sia allo stabile ed alle sue pertinenze.

ART. 10.

Il locatario non potrà apportare modifiche, miglioramenti o addizioni, sia all'alloggio che agli accessori (soffitte, scantinati, terrazzi, aree comuni, ecc.) senza il consenso scritto del locatore.

Peraltro, tale consenso non comporterà diritto ad indennità e gli

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

alloggi GESCAL costruiti ai sensi della Legge 14-2-63, n. 60 e
D.P.R. 11-10-1963, n. 1471

L'anno millenovecento ottantotto il giorno dieci
del mese di giugno in Brindisi,
tra

- 1) - l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi,
in persona del suo Presidente pro tempore Sig.
GIUSEPPE FISCHETTO nato a BRINDISI
il (in seguito più brevemente indicato
« Istituto » o « Locatore »);

e

- 2) - il Sig. ANCONA Carlo
nato a BRINDISI il 10/1/1930
(in seguito più brevemente indicato « locatario »).

PREMESSO :

— che il Signor ANCONA Carlo
risulta assegnatario di un alloggio costruito ai sensi della Legge
14-2-1963, n. 60 e D.P.R. 11-10-63 n. 1471, giusta lettera di comuni-
cazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. di Brindisi nu-
mero di prot. 2462 in data 21-11-79;

CIO' PREMESSO è ritenuto parte integrante e sostanziale, si
conviene e si stipula quanto appresso:

l'Istituto Autonomo Case Popolari concede in locazione al Sig.
ANCONA Carlo che accetta
per sè ed in solido per i suoi eredi, nonchè per le persone a carico
con lui conviventi, ogni altro escluso, l'alloggio sito in BRINDISI
via F. Crispien via F. Crispien
contr. fabbr. scala 40113 piano 1° int. 1

composto di n. 4 vani utili oltre gli accessori

alle seguenti condizioni:

ART. 1.

La durata del presente contratto è di anni 11 mesi 12
con effetto dal 1-6-1984 al 1-6-1995
e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta
che potrà essere data da una delle parti contraenti, con preavviso da
darsi a mezzo raccomandata RR. almeno due mesi prima della sca-
denza.

ART. 2.

Il canone di locazione è stabilito in annue Lire 216.424
(Lire ducentosessantasei mila quattrocentoventiquattro) da pagarsi
in rate mensili anticipate di Lire 18.035 (Lire diecimilaottocentoventisei
centoventisei) ciascuna, entro il 5 di
ogni mese, a mezzo versamento su c/c. postale n. 618006
intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi. L'importo in parola è comprensivo della quota per spese
di gestione, amministrazione e manutenzione ordinaria.

Inoltre il locatario corrisponderà all'Istituto, con le stesse moda-
lità di versamento stabilito per la pigione, una quota mensile per
servizi (canone acqua, contributo fognatura, illuminazione e pulizia
parti comuni, manutenzione dell'impianto di riscaldamento centrale e
dell'ascensore, autoclave, forza motrice, ecc.) stabilita in Lire 1200
(Lire milleduecento) si dà esplicitamente atto
che la quota per i servizi è stata determinata in base ai costi attuali.
Pertanto, intervenendo aumenti nel costo dei singoli servizi, l'asse-
gnatario si obbliga a corrispondere all'Istituto le maggiori somme
richieste, dal mese successivo alla comunicazione.

La quota per eventuali spese di manutenzione straordinaria, verrà
determinata in base ai consuntivi delle spese effettivamente sostenute
secondo i criteri di ripartizione stabiliti dall'Istituto, fermo l'obbligo
del locatario di provvedere al pagamento nei termini e con le moda-
lità fissate nella comunicazione dell'addebito.

In merito all'eccedenza d'acqua si conviene che il locatario è
tenuto a rimborsare all'Istituto, mediante versamento nel C/C.
n. 201658 oltre all'eccedenza risultante dal contatore di sottra-

zione installato nell'appartamento, anche la quota del maggior consumo risultante dalla differenza tra il contatore generale dell'E.A.A.P. installato nello stabile e la somma delle eccedenze risultante dai contatori di sottrazione. Tale maggiore consumo verrà riportato dall'Istituto con criterio equitativo fra gli inquilini interessati.

Decorsi otto giorni dalle singole scadenze, il mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo nella misura pattuita costituisce in mora il locatario, in ogni caso e qualunque ne sia la causa.

E' dovuto altresì al rimborso delle spese di esercizio dell'impianto di riscaldamento (ove esista), *che sarà condotto in autogestione e* che saranno ripartite in proporzione al numero dei vani legali di ciascun alloggio.

ART. 3.

Per nessuna ragione il locatario potrà sospendere o ritardare il pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie.

Nel giudizio che sarà promosso dal locatore sia con la procedura ordinaria che con quella speciale dell'ingiunzione per il pagamento delle somme dovute, nonchè del giudizio di sfratto, il locatario non potrà opporre alcuna eccezione, domanda riconvenzionale o pendenza di lite, e neppure potrà promuovere separato giudizio contro il locatore se prima non dimostri di essere in regola con i pagamenti.

La prova dei pagamenti non può essere data che mediante esibizione delle quietanze dei versamenti eseguiti sui bollettini di c/c postale.

ART. 4.

L'alloggio dato in locazione è destinato ad esclusivo uso di abitazione del locatario e della sua famiglia. Il locatario non potrà variarne la destinazione nè parzialmente nè totalmente.

E' tuttavia consentito l'esercizio della attività che abitualmente vengono svolte a domicilio o nell'ambito familiare, salvo che l'Istituto locatore a suo insindacabile giudizio non opponga specifico divieto.

ART. 5.

L'assegnatario dichiara di aver visitato l'alloggio assegnatogli e di averlo trovato in buone condizioni di manutenzione ed idoneo all'uso convenuto, di prenderne la consegna, ad ogni effetto di legge, con il ritiro delle chiavi, e si obbliga a riconsegnarlo nelle stesse condizioni alla cessione del rapporto locativo.

Alla fine della locazione sarà redatto apposito verbale per la riconsegna dell'alloggio. Qualora il locatario desideri intervenire alle operazioni di riconsegna, dovrà comunicare per iscritto all'Istituto,

con preavviso di 15 giorni, il giorno effettivo di rilascio, in mancanza, il locatario s'intenderà avere accettato inoppugnabilmente la ricognizione fatta dall'Ente.

ART. 6.

Nel caso in cui il locatario non occupi l'alloggio con la sua famiglia in modo permanente nei tre mesi successivi all'inizio della locazione, e successivamente trascuri di abitarla in modo permanente per altri tre mesi, sarà applicata nei suoi confronti la decadenza dell'assegnazione.

La mancata occupazione ed abitazione dell'alloggio è riferita alle persone e non solo alla casa dell'assegnatario.

ART. 7.

L'alloggio è fornito dell'impianto elettrico, portalampade ed interruttori. Il contratto per ottenere la fornitura elettrica ed il pagamento dell'importo del relativo canone restano a carico del locatario.

ART. 8.

E' rigorosamente vietato cedere a qualunque titolo il contratto di locazione o sublocare anche in parte i locali affittati, con o senza mobilia, a titolo oneroso o gratuito.

ART. 9.

L'Istituto resta espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni, prevedibili, ed imprevedibili a persone ed a cose, causato da difetto nella costruzione degli immobili e nella fornitura degli impianti e degli apparecchi installati, dei quali danni non siano responsabili le ditte costruttrici e fornitrici ai sensi di legge.

Il locatario esonera espressamente l'Istituto da ogni responsabilità per i danni, diretti o indiretti, che potranno pervenire a lui o allo stabile o all'alloggio, da fatti, omissioni o colpe degli altri inquilini e di terzi in genere, egli risponde però di tutti i deterioramenti e danni prodotti per colpa sua o dei suoi familiari o dipendenti, sia all'alloggio sia allo stabile ed alle sue pertinenze.

ART. 10.

Il locatario non potrà apportare modifiche, miglioramenti o addizioni, sia all'alloggio che agli accessori (soffitte, scantinati, terrazzi, aree comuni, ecc.) senza il consenso scritto del locatore.

Peraltro, tale consenso non comporterà diritto ad indennità e gli

eventuali miglioramenti o addizioni verranno ritenute gratuitamente, al termine della locazione, dal locatore, ove questi non preferisca la restituzione in pristino a spese del locatario.

Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà mai comprendere i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa del locatario.

ART. 11.

Sono a carico del locatario tutte le opere di piccola manutenzione ai sensi degli articoli 1576 e 1609 del C.C.

A solo titolo esemplificativo e non tassativo, per opera di piccola manutenzione s'intendono le seguenti:

- a) l'imbiancatura e la coloritura delle pareti;
- b) sgombero degli scarichi, per la parte di uso esclusivo del locatario;
- c) riparazione degli impianti di energia elettrica, di riscaldamento, igienico sanitari, e dell'acqua potabile, per la parte di esclusivo uso dell'inquilino;
- d) riparazioni e sostituzioni delle cinghie avvolgibili, nonché di chiavi, serrature, maniglie, chiavistelli e cremonesi;
- e) ripassatura dei pavimenti con sigillatura e sostituzioni isolate di piastrelle e listelli rotti;
- f) sostituzione dei vetri rotti nell'appartamento, qualunque sia la causa della rottura.

Saranno pure a carico del locatario le riparazioni di tutti i danni, guasti e deterioramenti causati da abuso, cattivo uso o negligenza.

ART. 12.

E' rigorosamente vietato al locatario ed alle persone con lui coabitanti:

- a) tenere nell'interno dell'alloggio, nei cortili, sulle terrazze ed altri locali comuni, galline, conigli ecc., come pure è vietato tenere cani che recano disturbo o altri animali che siano comunque di molestia al vicinato;
- b) gettare acqua o rifiuti in luoghi diversi da quelli a tale uso destinati;
- c) tenere polveri o materiale infiammabile;
- d) di recare danni alle piante nei cortili, giardini e orti;
- e) ingombrare i portoni, i ripiani delle scale, i cortili, gli androni, i viali, ecc.

ART. 13.

Il locatario non potrà opporsi ad ispezioni nell'alloggio ordinate dall'Istituto quando questo voglia assicurarsi della buona conservazione dei locali e dell'osservanza di ogni obbligo contrattuale.

A deroga delle limitazioni degli artt. 1583 e 1584 del Codice Civile, occorrendo al locatore di far fabbricare o di far effettuare riparazioni o migliorie, tanto nei locali affidati quanto all'intero immobile, il locatario non potrà impedirlo, nè prendere conferma alcuna o elevare protesta qualsiasi.

Ove, in osservanza del locatario, si rendono necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite senza compromettere la sicurezza dell'immobile o la incolumità dei terzi, il locatore è autorizzato a far aprire i locali affittati ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal locatario qualora le opere siano comprese tra quelle fatte a suo carico.

ART. 14

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed insindacabile contesto, sicchè, per fatto espresso, la violazione di una di esse dà diritto all'Istituto di chiedere l'immediata risoluzione del contratto con conseguente sfratto, ed il pagamento, oltre che delle rate e delle quote eventualmente scadute e non pagate anche di quelle dovute fino alla effettiva riconsegna dei locali, salva la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese di ogni genere.

ART. 15.

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, ivi compresi i danni eventualmente arrecati all'alloggio e salvo maggiore importo, il locatario effettua a titolo di deposito cauzionale il versamento di L. 32.554 (Lire trecentoquarantasei)

Tale deposito è infruttifero per il locatario e rimarrà vincolato fino alla cessazione del rapporto locativo.

ART. 16.

Per ogni controversia foro esclusivamente competente è quello di Brindisi.

ART. 17.

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si riportano alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi concernenti gli

alloggi fiscali, gli alloggi popolari, in quanto compatibili.

ART. 18.

Il locatario si obbliga ad accettare ora per allora tutte le disposizioni che, a norma di legge, saranno emanate a modifica del presente contratto, durante il corso della locazione.

ART. 19.

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, il locatario elegge domicilio nell'alloggio a lui locato.

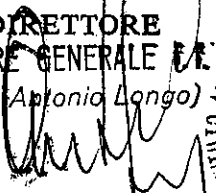
ART. 20.

Tutte le spese, imposte e tasse del presente contratto sia rinnovazione e conseguenti e di quietanza, sono a carico del locatario con le agevolazioni di cui alla legge 14 febbraio 1963 n. 60 e del D.P.R. 11-10-63 n. 1471, che qui espressamente si richiedono.

IL LOCATARIO



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE GENERALE E.R.
(Dott. Ing. Antonio Longo)





IL PRESIDENTE
IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele Fischetto)



eventuali miglioramenti o addizioni verranno ritenute gratuitamente, al termine della locazione, dal locatore, ove questi non preferisca la restituzione in pristino a spese del locatario.

Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà mai comprendere i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa del locatario.

ART. 11.

Sono a carico del locatario tutte le opere di piccola manutenzione ai sensi degli articoli 1576 e 1609 del C. C.

A solo titolo esemplificativo e non tassativo, per opera di piccola manutenzione s'intendono le seguenti:

- a) l'imbiancatura e la coloritura delle pareti;
- b) sgombero degli scarichi, per la parte di uso esclusivo del locatario;
- c) riparazione degli impianti di energia elettrica, di riscaldamento, igienico sanitari, e dell'acqua potabile, per la parte di esclusivo uso dell'inquilino;
- d) riparazioni e sostituzioni delle cinghie avvolgibili, nonché di chiavi, serrature, maniglie, chiavistelli e cremonesi;
- e) ripassatura dei pavimenti con sigillatura e sostituzioni isolate di piastrelle e listelli rotti;
- f) sostituzione dei vetri rotti nell'appartamento, qualunque sia la causa della rottura.

Saranno pure a carico del locatario le riparazioni di tutti i danni, guasti e deterioramenti causati da abuso, cattivo uso o negligenza.

ART. 12.

E' rigorosamente vietato al locatario ed alle persone con lui coabitanti:

- a) tenere nell'interno dell'alloggio, nei cortili, sulle terrazze ed altri locali comuni, galline, conigli ecc., come pure è vietato tenere cani che recano disturbo o altri animali che siano comunque di molestia al vicinato;
- b) gettare acqua o rifiuti in luoghi diversi da quelli a tale uso destinati;
- c) tenere polveri o materiale infiammabile;
- d) di recare danni alle piante nei cortili, giardini e orti;
- e) ingombrare i portoni, i ripiani delle scale, i cortili, gli androni, i viali, ecc.

ART. 13.

Il locatario non potrà opporsi ad ispezioni nell'alloggio ordinate dall'Istituto quando questo voglia assicurarsi della buona conservazione dei locali e dell'osservanza di ogni obbligo contrattuale.

A deroga delle limitazioni degli artt. 1583 e 1584 del Codice Civile, occorrendo al locatore di far fabbricare o di far effettuare riparazioni o migliorie, tanto nei locali affidati quanto all'intero immobile, il locatario non potrà impedirlo, nè prendere conferma alcuna o elevare protesta qualsiasi.

Ove, in osservanza del locatario, si rendono necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite senza compromettere la sicurezza dell'immobile o la incolumità dei terzi, il locatore è autorizzato a far aprire i locali affittati ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal locatario qualora le opere siano comprese tra quelle fatte a suo carico.

ART. 14

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed insindacabile contesto, sicchè, per fatto espresso, la violazione di una di esse dà diritto all'Istituto di chiedere l'immediata risoluzione del contratto con conseguente sfratto, ed il pagamento, oltre che delle rate e delle quote eventualmente scadute e non pagate anche di quelle dovute fino alla effettiva riconsegna dei locali, salva la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese di ogni genere.

ART. 15.

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, ivi compresi i danni eventualmente arrecati all'alloggio e salvo maggiore importo, il locatario effettua a titolo di deposito cauzionale il versamento di L. 38.554 (Lire Quinto Mille e cinquecento 54)

Tale deposito è infruttifero per il locatario e rimarrà vincolato fino alla cessazione del rapporto locativo.

ART. 16.

Per ogni controversia foro esclusivamente competente è quello di Brindisi.

ART. 17.

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si riportano alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi concernenti gli

alloggi fiscali, gli alloggi popolari, in quanto compatibili.

ART. 18.

Il locatario si obbliga ad accettare ora per allora tutte le disposizioni che, a norma di legge, saranno emanate a modifica del presente contratto, durante il corso della locazione.

ART. 19.

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, il locatario elegge domicilio nell'alloggio a lui locato.

ART. 20.

Tutte le spese, imposte e tasse del presente contratto sia rinnovazione e conseguenti e di quietanza, sono a carico del locatario con le agevolazioni di cui alla legge 14 febbraio 1963 n. 60 e del D.P.R. 11-10-63 n. 1471, che qui espressamente si richiedono.

IL LOCATARIO

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE GENERALE I. F.
(Dott. Ing. Antonio Longo)

[Handwritten signature]



IL PRESIDENTE
IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele Fischetto)

[Handwritten signature]